

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/928 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 giugno 2019**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2019

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetta «cassetta a fibra ottica senza connettori») di forma cilindrica avente un diametro di circa 140 mm e un'altezza di 400 mm. Il peso dell'articolo è di circa 2,5 kg. L'articolo è fabbricato principalmente in plastica con alcuni piccoli elementi (staffe e viti) di metallo.</p> <p>La base dell'articolo è munita di quattro punti entrata per cavi. Quando l'articolo è interamente assemblato, la base è fissata all'involucro cilindrico di plastica mediante un elemento di fissaggio amovibile di forma rotonda.</p> <p>All'interno si trova un vassoio portagiunti di plastica, fissato alla base dell'articolo. Il vassoio è munito di scanalature specifiche. Al momento della presentazione l'articolo non è munito di connettori.</p> <p>L'articolo nel suo complesso è destinato a proteggere cavi.</p> <p>(*) Cfr. immagini</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>La classificazione nella sottovoce 8536 70 00 come «connettore per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche» o nella sottovoce 8536 90 10 come «connessione ed elemento di contatto per fili e cavi» (ossia apparecchiature elettriche per realizzare connessioni elettriche) è esclusa in quanto l'articolo in questione è una mera cassetta. L'articolo non è munito di connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche né possiede «connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi».</p> <p>La classificazione nella voce 8538 come «parte riconoscibile come destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537» è altresì esclusa a causa dell'assenza di connettori, elementi di contatto o predisposizione a tal fine; pertanto l'articolo non può essere considerato un apparecchio elettrico della voce 8536 né una sua parte riconoscibile.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97, come «altro lavoro di materie plastiche».</p>

(\*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

